

**TRIBUNALE DI FIRENZE**

**RICORSO EX ARTT. 18 E 19 D.LGS. 12 GENNAIO 2019 N. 19**

*nell'interesse della società*

**Gorent S.p.A.**, con sede legale in 50018, Firenze, Via Fanfani n. 111/A, cod. fisc. e P.IVA 08605630014, in persona del legale rappresentante Furio Fabbri (cod. fisc. FBBFRU58P16D612H), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Prof. Francesco D'Angelo (C.F. DNGFNC69E18D612J, PEC francesco.dangelo@firenze.pecavvocati.it) e Eugenia Tognocchi (C.F. TGNGNE80R57G999U, PEC eugeniatorognocchi@pec.avvocati.prato.it), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax 055 2001070 ovvero ai loro rispettivi indirizzi di posta certificata, elettivamente domiciliata presso e nel loro studio, sito in 50129 Firenze, Piazza della Indipendenza 21 come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata al presente atto, da intendersi apposta in calce allo stesso.

\*\*\*

**PREMESSO CHE**

- (a) in data 18 settembre 2022 la società Gorent s.p.a. (di seguito anche “**Gorent**” o la “**Società**”), quale imprenditore commerciale, ha depositato, presso la piattaforma telematica istituita dalla Camera di Commercio di Firenze, un’istanza per la nomina di un esperto indipendente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (di seguito “**CCI**”);
- (b) in tale sede, dato atto che anche la controllante di Gorent, Think Green s.p.a., si trova in procedura di composizione negoziata (giusta istanza del 29 settembre 2022), Gorent chiedeva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25, comma 7, CCI, lo svolgimento unitario della composizione negoziata di Think

Green e Gorent e dunque la designazione, anche per la procedura di composizione negoziata di Gorent, dell'Esperto già nominato a seguito della prima istanza presentata da Think Green, nella persona del Dott. Lorenzo Galeotti Flori;

(c) contestualmente, la Società, al fine di agevolmente condurre le trattative con i propri creditori e, così, raggiungere con i medesimi un accordo finalizzato alla risoluzione della crisi imprenditoriale in cui versa (per cui *infra*), ha richiesto, con l'istanza di nomina dell'esperto, l'adozione di misure protettive ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 CCI (**doc. 15**).

(d) La Commissione preposta presso la Camera di Commercio ha nominato, anche per Gorent, il dott. Lorenzo Galetti Flori (PEC: [lorenzo.galeottiflori@odcecfirenze.it](mailto:lorenzo.galeottiflori@odcecfirenze.it)) quale esperto indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 CCI (l'“Esperto”). L'Esperto ha accettato l'incarico in data 20 ottobre 2022 e in pari data ne è stata data comunicazione alla Società (**docc. B e 14**). La Camera di Commercio ha provveduto, in data **21** ottobre 2022, alla pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio e dell'accettazione dell'esperto *ex* art. 18 D.Lgs. 14/2019, nonché della dichiarazione di applicazione del regime di sospensione *ex* art. 20 D.Lgs. 14/2019 (**docc. 17**).

(e) È interesse della Società istante ottenere la conferma e/o concessione delle richieste Misure Protettive per tutta la durata della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa nonché la concessione delle misure cautelari necessarie per condurre a termine le trattative.

\*\*\*

Ai fini di cui alla presente istanza, si rappresenta di seguito la storia della

Gorent nonché, per quanto occorrer possa, del gruppo societario cui la stessa appartiene (il “Gruppo”), il contesto di eccezionalità che ha dato luogo all’emergere dello stato di crisi, le cause della crisi e le reali prospettive di risanamento alla luce dei negoziati già promossi. Si precisa peraltro che quanto di seguito indicato, anche per comodità espositiva, è in larga parte già esposto nel documento intitolato “*Progetto di piano di risanamento e relazione sintetica sull’attività in concreto esercitata*” già depositato in Piattaforma Telematica e allegato anche al presente atto *sub doc. 6*.

### **I. Gorent - la storia e l’attività esercitata**

La società nasce il 18 febbraio 2003 per volontà delle società FEG Brivio S.p.A. e IFOR S.r.l., parte del gruppo FARID.

Nel 2015, Furio Fabbri, già allora amministratore delegato della Gorent, ha acquistato la società insieme alle società Next Spa, Monteverdi Srl, Asigest Holding e AGB Srl, attraverso la società, di cui il medesimo Fabbri deteneva la maggioranza, Eco.Partecipazioni Srl. Nel 2018 Eco.Partecipazioni Srl è stata incorporata in Think Green S.p.a. che oggi detiene il controllo totalitario della Gorent (diretto per il 45,17% del capitale e tramite Go Green s.r.l. per il restante 54,84% del capitale – v. *infra*).

Il *core business* di Gorent è rappresentato dal noleggio e dall’acquisto/vendita di compattatori, spazzatrici e scarrabili, e in genere automezzi per l’igiene urbana. I principali clienti di Gorent sono Pubbliche Amministrazioni o società ad esse collegate, e l’attività si concentra nel fornire il noleggio di mezzi innovativi, nonché tutta la relativa attività di consulenza e assistenza.

Negli anni, Gorent ha sviluppato una rete di relazioni con le maggiori case costruttrici (telaisti) e con i principali allestitori di attrezzature, facendo da collettore tra il cliente finale ed i *dealer*, anche grazie al supporto di una rete di

officine sviluppata in tutta Italia che gli permette di offrire un servizio full service di manutenzione, h24.

Dal 2018, la società ha intrapreso un percorso di internazionalizzazione che ha portato all'apertura della Gorent Hispania con sede a Madrid, Gorent France con sede a Gerzat e, nell'ultimo anno, Gorent Poland e Gorent Baltic.

In conformità alla vocazione del Gruppo, di apportare un contributo concreto alla sostenibilità ambientale, Gorent ha peraltro di recente promosso un importante progetto di transizione ecologica volto alla realizzazione di un parco di automezzi elettrici. In Particolare, Gorent sta lavorando ad un nuovo modello di servizio in grado di fornire agli operatori della gestione dei rifiuti non solo veicoli elettrici, ma anche l'infrastruttura elettrica e/o sistema di ricarica mobile per consentire ai propri clienti di allinearsi alle aspettative ed ai dettami dell'imminente transizione energetica. La flotta ecosostenibile è studiata per la soddisfazione del cliente e per la salvaguardia dell'ambiente. Il parco viene mantenuto e rinnovato con frequenza per garantire i massimi livelli di prestazione e sicurezza, grazie all'utilizzo di tecnologie di approntamento di ultima generazione per la riduzione di inquinanti.

Alla data odierna, Gorent impiega 38 dipendenti, ed esercita direttamente due diversi ma connessi rami d'attività:

(A) ***Servizio di noleggio full service.*** Il servizio di noleggio, *core business* di Gorent, permette alle aziende una gestione elastica degli investimenti riducendo il capitale immobilizzato ed efficientando la gestione dei picchi di lavoro senza aumentare gli oneri di gestione dei momenti di fermo del mezzo. La formula del noleggio, inoltre, garantisce al cliente – tra gli altri – vantaggi economici in termini di risparmio e la possibilità di disporre di mezzi nuovi o semi nuovi in regola con tutte le normative vigenti.

Da un punto di vista ambientale, la flotta sempre nuova permette di ridurre le emissioni per chilometro percorso grazie alla scelta di

motorizzazioni a basso impatto ambientale e all'uso di tecnologie di ultima generazione per la riduzione degli inquinanti.

Inoltre, grazie alla partnership tra Gorent e ECOFLOT, piattaforma web basata sul controllo satellitare, la Società è in grado di offrire ai propri clienti un servizio di razionalizzazione dei percorsi e dei consumi, permettendo di ridurre in maniera significativa l'impatto ambientale.

Gorent offre una scelta tra 30 diverse tipologie di mezzi, per la raccolta indifferenziata e differenziata, il lavaggio cassonetti e lo spazzamento strade, offrendo inoltre strutture tecniche di assistenza e manutenzione dislocate su tutto il territorio nazionale.

Attualmente sono diverse le tipologie di noleggio che Gorent propone:

- Breve Termine (da una settimana a 24 mesi): consegna a 24 ore dalla richiesta di veicoli nuovi o con massimo tre anni di vetustà dalla data di immatricolazione. Il servizio così strutturato è funzionale a necessità temporanee o per attività stagionali ricorrenti.
- Lungo Termine (da 24 a 60 mesi): tale servizio è funzionale ai clienti che intendano sostituire totalmente la flotta di proprietà con la soluzione del noleggio. I veicoli così forniti sono di nuova immatricolazione, all'avanguardia in tema di innovazione tecnologica e sostenibilità; Gorent garantisce la personalizzazione completa del veicolo e delle sue funzionalità in base alle specifiche richieste del cliente.


- (B) *Vendita e acquisto di mezzi usati.*** Gorent offre ai propri clienti che intendano acquistare mezzi usati, un'ampia scelta tra i veicoli provenienti dal noleggio, garantendo alti livelli di qualità certificata, a costi contenuti.

Tutti i veicoli sono adeguati ai parametri di sostenibilità e di sicurezza. Per ogni mezzo di fine flotta e usato destinato alla rivendita Gorent garantisce:

- interventi preventivi di manutenzione, ripristino, aggiornamento e valorizzazione del veicolo per certificare la qualità del prodotto;
- Consegna della scheda informativa e Passaporto Tecnico, con dettaglio dei dati tecnici, resoconto dei tagliandi effettuati, manuale d'uso e manutenzione.
- formazione degli operatori, in merito alle caratteristiche e alla funzionalità del mezzo venduto.

## **II. Il Gruppo e la controllata Gorent s.p.a.**

Gorent appartiene al gruppo facente capo alla società Think Green S.p.a., composto come da schema che segue:



Think Green ha il controllo totalitario della Gorent (diretto per il 45,17% del capitale e tramite Go Green per il restante 54,84% del capitale) e svolge in via diretta attività di raccolta dell'olio vegetale esausto e raccolta rifiuti urbani e intermediazione. Come anticipato, anche detta società si trova attualmente in composizione negoziata e, avendone Gorent fatto istanza, le procedure di composizione negoziata di Gorent e di Think Green si svolgeranno in maniera

unitaria, con l'unico Esperto designato nella persona del Dott. Lorenzo Galeotti Flori.

La società Go Green s.p.a. (detenuta al 100% da Think Green Spa con capitale sociale € 20.000,00), è stata costituita nel dicembre 2020 per la realizzazione di alcune operazioni di *real estate* (e, in particolare, la creazione a Vallina di un "Villaggio della Sostenibilità" Polo innovativo per lo sviluppo di energie rinnovabili) che ad oggi non hanno trovato compimento.

Quanto alle partecipate estere di Gorent, le stesse – tutte di recente costituzione – svolgono, nel territorio in cui sono ubicate, la medesima attività di Gorent. Mentre la società spagnola è ormai avviata e produce utili (il bilancio 2021 ha chiuso con un utile di euro 57.000,00 integralmente accantonato a riserva), le altre due società attive (Francia e Lituania) devono ancora raggiungere il *break even* e hanno registrato perdite contenute nel 2021 (per euro 375.000,00 la francese e per euro 119.000,00 la lituana). Sia la società lituana che la spagnola hanno ricevuto nel corso del tempo finanziamenti da Gorent che, quantomeno la società spagnola, sta provvedendo a restituire lentamente. Allo stato, ad ogni buon conto, non risulta che le partecipate estere necessitino di nuovi finanziamenti, né è previsto che Gorent ne eroghi.

### **III. Le cause della crisi e l'accordo di investimento del 10 febbraio 2022**

Gorent rappresenta l'asset di maggior valore del gruppo Think Green. Anticipando quanto diremo nel prosieguo, basti qui pensare che la perizia redatta ai fini del conferimento delle azioni (poi non attuato) previsto nell'ambito dell'operazione di cui all'accordo di investimento del 10 febbraio con il Fondo THCP Capital (sul quale v. *infra*) che ne ha attestato il valore in circa euro 56.000.000,00 (cinquantaseimilioni); successivamente, il dott. Riccardo Passeri in data 27 giugno 2022, incaricato di stimare le azioni al 31.12.2021 al fine di un'eventuale rivalutazione delle azioni Gorent nel portafoglio della controllante Think Green (rivalutazione alla quale peraltro

non è stato dato corso), ha indicato il valore del 100% di Gorent in euro 37.000.000,00 (trentasettemilioni).

Sebbene tali valutazioni – che naturalmente presuppongono il mantenimento della continuità aziendale di Gorent – non tengano conto degli accadimenti più recenti e della attuale difficoltà, che hanno inevitabilmente inciso sulla sua complessiva situazione e di riflesso sul suo valore, è tuttavia ragionevole ritenere che Gorent conservi tutt’oggi un rilevante valore, tale da consentire un’utile e proficua cessione a terzi. A tale proposito, il progetto di piano redatto dalla società, pur con gli adattamenti e le modifiche che potranno rendersi necessarie, mostra la sua capacità – anche alla luce di interventi di efficientamento in parte già effettuati – di produrre redditi e di mantenere un EBITDA positivo.

La storia di Gorent mostra, del resto, che essa ha sempre avuto un percorso virtuoso e risultati positivi.

Come accennato, tuttavia, Gorent ha risentito negativamente di alcuni fattori, per la gran parte esterni e non ripetibili. Al riguardo, occorre evidenziare quanto segue.

Nei primi mesi del 2021, la Think Green – constatata la necessità di rafforzare il *business* mediante l’esecuzione di investimenti finalizzati a uno sviluppo su larga scala di tutte le attività del Gruppo – promuoveva e coltivava un’attività volta al reperimento di possibili investitori. Dopo aver sondato alcuni potenziali interessati, con il supporto di primari *advisors* industriali e finanziari, Think Green avviava una trattativa in esclusiva con un importante fondo di investimento ossia il Fondo THCP Capital (il “Fondo”).

In esito alle usuali attività di due diligence e alla condivisione del piano industriale del Gruppo, il Fondo confermava la fattibilità dell’operazione. In data 10 febbraio 2022 le Parti sottoscrivevano quindi un *set* di accordi vincolanti volto al perfezionamento di una complessa operazione di investimento (l’“Operazione di Investimento”) che avrebbe comportato, tra



l'altro, l'immissione di ingente liquidità nel Gruppo (complessivamente erano previsti circa 48.000.000,00 di euro), sotto forma in parte di *equity* ed in parte in capitale di debito, destinata all'esecuzione degli investimenti necessari per il riequilibrio, nonché allo sviluppo e al potenziamento dell'attività della Gorent<sup>(1)</sup>.

Il termine per il closing della complessiva Operazione di Investimento veniva fissato dalle Parti al 31 marzo 2022.

Tuttavia, in modo assolutamente improvviso e inatteso, il Presidente di Gorent Furio Fabbri e Gorent medesima, venivano ad essere destinatari, pochi giorni prima del *closing* (e precisamente in data 16 marzo 2022), di un avviso di garanzia relativo a pretesi reati di cui artt. 110 (*Concorso*), 319 (*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*) e 353 (*Turbata libertà degli incanti*) c.p. e all'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 8.6.2001 n. 231 (*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*). Tanto il Presidente quanto la Gorent hanno contestato e contestano la fondatezza di tali addebiti.

A fronte di quanto sopra, le Parti convenivano di posticipare il *closing* al 30 aprile 2022. Decorso inutilmente tale termine, la società invitava il Fondo a dare esecuzione all'Accordo di Investimento. Dinanzi a tale richiesta, il Fondo replicava di ritenere interrotto il rapporto di fiducia in quanto, in estrema sintesi, – a detta del Fondo – la notizia dell'avviso di garanzia non sarebbe stata oggetto di una *disclosure* immediata a favore del Fondo medesimo, bensì attuata solo in prossimità del *closing* (ma comunque prima del *closing* medesimo).

La mancata esecuzione dell'Operazione di Investimento ha determinato il repentino peggioramento della situazione del Gruppo.

---

<sup>(1)</sup> Per una più dettagliata esposizione dell'Operazione di Investimento, si rinvia al documento denominato “*Progetto di piano di risanamento e relazione sintetica sull'attività in concreto esercitata*” allegato al presente atto *sub* doc. 6.

Quanto a Gorent, in particolare, la mancata realizzazione dell'operazione con il Fondo THCP ha non solo privato la società di importantissime fonti di finanziamento, ma di più ha determinato un aggravamento della situazione debitoria, basti pensare che, proprio in vista di tale Operazione, Gorent ha fra l'altro dato corso a rilevanti investimenti che sono risultati inservibili, mediante l'acquisto di mezzi dal fornitore Re-Tarder s.r.l., per complessivi euro 4,3 milioni, di cui oltre 2 milioni pagati in acconto al momento del perfezionamento del contratto, e i restanti 2,3 milioni da pagarsi al momento del closing dell'operazione; il mancato perfezionamento dell'Operazione di Investimento ha peraltro determinato l'impossibilità di dare adempimento all'obbligazione.

A ciò si aggiunga che la mancata Operazione di Investimento privava anche la controllante Think Green, già precedentemente in difficoltà <sup>(2)</sup>, dei mezzi necessari a far fronte alle proprie obbligazioni verso Gorent, e in particolare di onorare il debito contratto verso la stessa per noleggio di mezzi, ad oggi ammontante a c.a. 4,5 milioni di euro. Nel sopra detto contesto, Gorent è stata altresì duramente colpita dal mancato incasso anche di rilevanti crediti verso il proprio primo cliente, Energeticambiente. s.r.l., società in Amministrazione straordinaria dal 17.03.2021 verso la quale Gorent vanta un credito di 4,6 milioni di euro c.a.

---

<sup>(2)</sup> Il mancato incasso dei crediti verso la controllante, Think Green, è da ricondursi allo stato di tensione che quest'ultima ha iniziato a manifestare nel corso del 2020, e che si è via via aggravato. Ciò, da una parte, in ragione del progressivo aumento del costo del personale e del costo del noleggio dei mezzi, e dall'altra parte, a causa dei disservizi determinati dalla pandemia da Covid 19: tali disservizi si sono peraltro riflessi nell'esecuzione degli appalti di Think Green, comportando l'applicazione di rilevanti penali a carico della stessa. In aggiunta a quanto sopra, per quanto riguarda il ramo olio, ha pesato la perdita per circa un anno della certificazione di sostenibilità del rifiuto, che ha obbligato la Think Green alla sua rivendita ad un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello atteso; ciò a fronte di costi per l'acquisizione dell'olio esausto che andavano via via incrementandosi, in quanto legati al valore di mercato secondo le condizioni contrattuali in essere con ALIA S.p.a.

Per quanto riguarda il ramo raccolta rifiuti urbani, la Think Green ha conseguito ricavi inferiori rispetto a quelli attesi per effetto della riorganizzazione (i.e. riduzione) unilaterale, da parte di Alia, delle aree territoriali oggetto degli appalti, a fronte di costi rimasti invariati, attesi gli impegni contrattuali già assunti.

Quanto sopra avveniva peraltro in una situazione già connotata da un – pur superabile - squilibrio gestionale, determinato dalla variazione, avvenuta nel 2019, dei principi contabili di redazione del bilancio, passando da quelli nazionali (OIC) a quelli internazionali (IFRS). L'effetto di tale passaggio si è infatti riverberato, *inter alia*, sui tempi di ammortamento dei *leasing*, atteso che i principi IFRS ne impongono l'ammortamento in relazione alla vita utile del mezzo (valutata su 9 esercizi), laddove, viceversa, i contratti di leasing in essere di Gorent prevedono usualmente piani di ammortamento di 5 anni. Tale disallineamento ha prodotto, nonostante il risultato economico positivo, uno squilibrio finanziario che, a sua volta, si è riflesso nella programmazione dei costi. Per parte sua, la non corretta programmazione dei costi ha ostacolato il corretto aggiornamento del listino prezzi, che – per effetto di tutto quanto sopra - risulta ad oggi non più adeguato rispetto agli oneri effettivi che la società deve sopportare.

#### **IV. Lo svolgimento in modo unitario della composizione negoziata di Gruppo**

Come già più volte accennato, atteso che la controllante della società ricorrente, Think Green s.p.a., ha fatto accesso alla procedura di composizione negoziata con istanza di nomina dell'esperto in data 29 settembre 2022, Gorent ha richiesto espressamente che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25, comma 7, CCI, la composizione negoziata di Think Green e Gorent si svolga in modo unitario.

In accoglimento di tale richiesta, la Commissione preposta presso la Camera di Commercio ha nominato, per la procedura di composizione negoziata di Gorent, l'Esperto già nominato a seguito della prima istanza presentata da Think Green, nella persona del Dott. Lorenzo Galeotti Flori (PEC: [lorenzo.galeottiflori@odcecfirenze.it](mailto:lorenzo.galeottiflori@odcecfirenze.it)).

Le linee guida del piano di Think Green prevedono la cessione a terzi di Gorent, in continuità aziendale. A tal fine, il piano di Think Gren prevede anche il rifinanziamento di Gorent funzionale alla prosecuzione dell'attività corrente di quest'ultima: l'operazione di rifinanziamento è in corso di negoziazione e – a seconda della struttura che risulterà concretamente perseguibile - potrà prevedere l'intervento di altre società del Gruppo <sup>(3)</sup>.

Gorent, peraltro, è fornitrice essenziale di Think Green e sua creditrice per importi ingenti.

Alla luce delle sopra dette circostanze è evidente che la presente procedura di composizione negoziata ha connotazione di Gruppo, secondo le previsioni di cui all'art. 25, CCI <sup>(4)</sup>.

La procedura di gruppo, o in ogni caso la partecipazione delle altre società del Gruppo alle trattative - giusto il precetto di cui all'art. 25, comma 6, CCI – consentirà con più efficacia, da una parte, la non dispersione del valore degli assets delle società coinvolte destinati al soddisfacimento dei rispettivi creditori e, da altra parte, di creare valore anche tramite l'intervento di nuovi investitori.

D'altro canto, se la procedura di composizione negoziata è volta alla salvaguardia di un tessuto imprenditoriale ed economico fondamentalmente sano, ma intaccato da situazioni di crisi superabile, allorquando ci si trovi di fronte a un gruppo societario caratterizzato da forti interessenze (come nel caso di specie), non è revocabile in dubbio che anche le attività aziendali, le risorse umane che ne costituiscono il principale patrimonio e le prospettive di

---

<sup>(3)</sup> Per migliori approfondimenti in ordine alle linee guida del piano Think Green, si rinvia al documento intitolato “*Think Green - Progetto di piano di risanamento e relazione sintetica sull'attività*” già depositato in Piattaforma Telematica nell'abito della procedura di composizione negoziata di Think Green e allegato anche al presente atto **sub doc. 22**.

<sup>(4)</sup> L'esigenza di trasferire le azioni detenute da Think Green in Gorent impone peraltro, all'evidenza, la partecipazione alle trattative secondo le previsioni del CCI anche della Go Green (che di Gorent detiene il 54,87%), non essendo pensabile di poter perfezionare la cessione di un pacchetto azionario che non sia almeno di maggioranza. Sussistendone i presupposti e l'opportunità (ancora in corso di valutazione da parte del management) anche Go Green potrebbe peraltro accedere alla procedura di composizione negoziata.

risanamento, debbano essere apprezzate, appunto, in un'ottica complessiva di Gruppo.

Ed è proprio avuto riguardo al Gruppo Think Green nel suo insieme che si è in grado di valorizzare le attività altamente innovative e di grande potenzialità futura che vengono svolte nel suo seno, specie in un contesto di mercato e di indirizzo fortemente orientato alla transizione verde. L'indole sempre innovativa del Gruppo Think Green e la diversificazione colta anche e proprio sull'onda della forte spinta alla transizione *green*, rappresenta senza dubbio un valore da preservare su progetti potenzialmente ad alta redditività nel medio termine, che necessitano soltanto di essere alimentati e sostenuti per dare i loro frutti. Prova di ciò ci pare, d'altro canto, proprio la circostanza che, non molte settimane or sono, era in corso di chiusura un'Operazione di Investimento per quasi 50 milioni di euro, integralmente destinati allo sviluppo e al potenziamento delle attività del Gruppo nel suo insieme.

**V. Progetto di piano di risanamento - Le iniziative che l'imprenditore intende adottare e il soddisfacimento dei creditori**

Gorent non è titolare di beni mobili o immobili di valore tale da consentire, in una ipotesi liquidatoria, un soddisfacente pagamento dei propri crediti. È pertanto evidente come la soddisfazione dei creditori della Società postuli necessariamente la continuità aziendale.

D'altro canto, come già sopra evidenziato e come i bilanci confermano, Gorent ha sempre conseguito risultati più che positivi, dovendosi ricondurre la attuale situazione di tensione a eventi esterni e sostanzialmente non ripetibili.

In tale contesto, al fine del riequilibrio della propria situazione economica e finanziaria, Gorent intende apportare alcuni correttivi industriali di non difficile né lunga esecuzione, che si traducono nelle seguenti azioni:

**(i) Deflottizzazione:**

Al 30 settembre 2022 Gorent ha in carico una flotta di 1039 mezzi, condotti in leasing, una parte dei quali non noleggiati, o con percentuali di utilizzo basse e quindi con marginalità negative. La Società intende pertanto procedere alla riduzione del numero veicoli in flotta, principalmente mediante restituzione alle rispettive società di leasing o vendita a terzi. Dall'analisi effettuata è stato individuato un campione di veicoli la cui restituzione o vendita consentirà di conseguire vantaggi in termini finanziari, mediante la corrispondente riduzione degli oneri mensili per leasing, stimata da novembre 2022 per un importo medio mensile pari a 557 mila euro. Dal punto di vista economico, si otterranno benefici in termini di minori ammortamenti per circa 2,7 milioni di euro tra 2022 e 2023, minori interessi passivi leasing per 538 mila euro tra 2022 e 2023 nonché di assicurazioni e tassa di circolazione automezzi. A questo si aggiungerà anche l'efficientamento degli interventi di manutenzione. L'operazione comporterà il sostenimento di costi extra per perizie di valutazione dello stato dei mezzi ed il relativo trasporto, stimati in circa 219.000,00 euro. Al termine delle operazioni sopra descritte, già in parte avviate dalla Società, il numero di mezzi complessivamente in flotta risulterà ridotto del 30%. L'indebitamento finanziario verso le società di leasing si ridurrà di circa 14,8 milioni di euro tra 2022 e 2023.

Tale operazione di deflottizzazione non dovrebbe comportare variazioni all'incidenza del valore dell'EBITDA sui ricavi, in quanto si tratta di mezzi prevalentemente, al momento, inutilizzati.

**(ii) Variazione listino noleggio a breve:**

La Società intende provvedere all'adeguamento dei canoni di noleggi ai clienti in conformità con le tariffe di mercato, applicando un rialzo del 10% c.a. a partire da gennaio 2023. Si tratta, come detto, di un

adeguamento assolutamente in linea con i prezzi usualmente applicati sul mercato, che pertanto è ritenuto certamente assorbibile, e non idoneo a compromettere in alcun modo la competitività aziendale.

***(iii) Riduzione dei costi non operativi:***

Si prevede l'efficientamento dei costi non operativi quali consulenze, spese per attività commerciale ed altri costi fissi al fine di ottenere una riduzione degli stessi del 10% nel 2023. Per quanto riguarda il costo del personale l'attuale organico è ritenuto sufficiente allo svolgimento dell'attività per cui non sono previste riduzioni.

Le sopra dette iniziative consentiranno di ripristinare un ciclo economico e finanziario virtuoso della società che, pertanto, sarà in grado di pagare regolarmente i propri debiti in correttezza e in contestualità con le rispettive scadenze.

Alla luce di quanto fin qui esposto, quanto alla soluzione della crisi appare chiaro che Gorent ha interesse a ottenere, con lo strumento giuridico che risulterà più opportuno, essenzialmente una moratoria di tutti i propri debiti per una durata corrispondente al tempo ritenuto necessario al ripristino del proprio ciclo economico e finanziario. Gorent ritiene verosimile che il perfezionamento di detti interventi avvenga entro alcune settimane.

La soddisfazione dei creditori si assume allo stato integrale, anche in considerazione della prevista cessione di Gorent a terzi e dunque del subentro di nuovi azionisti che potranno assicurare il pieno mantenimento della continuità aziendale.

**VI. La richiesta di misure protettive**

In sede di istanza di nomina dell'esperto indipendente, la Società ha chiesto l'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 17 CCI nei confronti di tutti

i creditori della società Gorent S.p.A. (esclusi naturalmente i diritti di credito dei lavoratori), e dunque che rispetto agli stessi trovi applicazione il relativo regime *ex lege*, e sia inibita:

- (i) l'acquisizione di diritti di prelazione non concordati con l'imprenditore (e salvo, sempre, il dissenso dell'Esperto ai sensi dell'art. 21 CCI),
- (ii) la promozione e/o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- (iii) la proposizione di ricorsi per ingiunzione di pagamento;
- (iv) la intimazione di pagamento di somme;
- (v) la proposizione di istanze di fallimento, la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;
- (vi) la facoltà di unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza. Ciò avuto particolare ma non esclusivo riguardo a tutti i creditori finanziari, nonché alle controparti dei contratti funzionali all'esercizio dell'attività della società Gorent S.p.A. ivi inclusi i seguenti contratti:
  - (vi.i) Gorent/Agenzia Italia S.p.A., contratto di appalto di servizi;
  - (vi.ii) Gorent/Archivi S.p.A., contratto di fornitura servizi di archiviazione;
  - (vi.iii) Gorent/Assodimi (associazione di categoria);
  - (vi.iv) Gorent/Confindustria Firenze (associazione di categoria);
  - (vi.v) Gorent/FISE Federazione Imprese di Servizi (associazione di categoria);



- (vi.vi) Gorent/Fox Audit S.r.l., contratto controllo e supporto servizi di qualità e ambiente;
- (vi.vii) Gorent/DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., contratto per certificazioni annuali (ISO);
- (vi.viii) Gorent/Credit Safe Italia S.r.l., contratto di consulenza per rilascio di report imprese;
- (vi.ix) Gorent/Copyword S.r.l., contratto di leasing operativo per gestione stampanti;
- (vi.x) Gorent/Aruba S.p.A., contratto di fornitura di servizi Cloud;
- (vi.xi) Gorent /Centro Ricerche e Studi dei Laghi S.r.l., accordo quadro di collaborazione per attività di consulenza tecnico-scientifica;
- (vi.xii) Gorent/EFarm Group S.r.l., contratto di assistenza e manutenzione sito internet;
- (vi.xiii) Gorent/Horsa Way S.r.l., Progetto Upgrade Microsoft Dynamics 365 Business Central, offerta del 19/06/2020;
- (vi.xiv) Gorent/Milano Ingegneria S.r.l., accordo quadro di collaborazione per attività peritali;
- (vi.xv) Gorent/Monteverdi S.r.l., contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione avente ad oggetto l'immobile sito in Via P. Fanfani 111/A;
- (vi.xvi) Gorent /One Group S.r.l., contratto di utilizzo spazi e servizi;
- (vi.xvii) Gorent/Plum S.r.l., contratto di locazione di terreno non edificabile ad uso parcheggio sito in Firenze, Via delle Fonti 3;
- (vi.xviii) Gorent/Retarder S.r.l., contratto di sublocazione parziale ad uso commerciale avente ad oggetto l'immobile sito in Milano

(MI) Via Gaudenzio Ferrari 9/A, adibito a sede secondaria della Gorent S.p.A;

- (vi.xix) Gorent/Retarder S.r.l., contratto di agenzia;
- (vi.xx) Gorent/Tecnodata S.r.l., contratto di manutenzione per telefoni;
- (vi.xxi) Gorent/Timenet S.r.l., contratto per servizi di fibra ottica e traffico voce;
- (vi.xxii) Gorent/T.T. Tecnosistemi S.p.A., contratto per assistenza e manutenzione *software* e *hardware*; noleggio licenza d'uso e manutenzione software Arxivar Next;
- (vi.xxiii) Gorent/Viasat S.p.A., contratto di fornitura di servizi di *fleet management*;
- (vi.xxiv) Gorent/Asigest Broker S.p.A., fornitore di servizi di assicurazione;
- (vi.xxv) Gorent/Dott. Marco Giampaolo, consulente del lavoro.

Essendo intervenuta l'accettazione della nomina dell'esperto indipendente, è intenzione della Società ottenere da codesto Ill.mo Tribunale la conferma delle sopra esposte misure protettive, dirette ad evitare azioni dei creditori che possono pregiudicare il buon esito delle iniziative assunte per il superamento della crisi.

Ritiene l'istante che sussistano i presupposti di tale conferma atteso che:

- (a) quanto fin qui argomentato dimostra la serietà e concreta perseguibilità del percorso di risanamento promosso; dal corredo informativo esposto dalla Società, nonché dalla documentazione che si versa in atti (tra gli altri, i bilanci degli ultimi tre esercizi, l'elenco dei creditori, il piano finanziario per i successivi sei mesi), emerge in modo chiaro la

sussistenza di una reale ipotesi di risanamento della Società e del Gruppo;

- (b) non v'è dubbio circa l'idoneità delle misure e dei provvedimenti richiesti a garantire il regolare corso della procedura: le misure protettive richieste (v. sopra le misure di cui ai punti i; ii, iii, v e vi) si esauriscono, infatti, in sostanza, in quelle tipiche previste per le procedure concorsuali, rispetto alle quali il legislatore ha pertanto già svolto e risolto positivamente il giudizio di adeguatezza. Quanto alle ulteriori misure richieste di cui ai punti (iii) e (iv) le stesse appaiono essere i logici corollari delle prime, essendo volte ad evitare che – nel corso della procedura – possano maturare a carico della Società oneri (per spese legali e giudiziarie) legati al recupero coattivo di crediti che la Società è temporaneamente facoltizzata a non pagare;
- (c) per i medesimi motivi di cui sopra, si ritiene sussistente la proporzionalità tra i benefici apportati dalle misure richieste e i sacrifici che le stesse possono determinare per i creditori: trattasi peraltro di misure solo provvisorie (di “sospensione”, per così dire, dei diritti dei creditori), volte appunto a consentire il regolare svolgimento dei negoziati e per la sola durata degli stessi; di tal che – nella denegata e davvero non creduta ipotesi di esito negativo delle trattative – i creditori torneranno a essere pieni titolari dei rispettivi diritti e prerogative, senza nocimento alcuno. Si consideri inoltre che, in caso di mancata conferma delle misure richieste (e in particolare delle misure “atipiche” di cui ai punti (iii) e (iv)), il creditore che agisca in via monitoria o con diffide legali nel corso della composizione si troverà a sostenere oneri che – nella malaugurata ipotesi di esito negativo delle trattative e liquidazione della società - potrebbero trovare solo parziale (o alcuna) soddisfazione.

Alla luce di quanto sopra non è dunque revocabile in dubbio che, stante tra l'altro l'attuale insussistenza di procedure esecutive e/o fallimentari a carico

della Società, l'adozione delle misure protettive di cui si richiede la concessione e/o conferma non determina alcun pregiudizio per i creditori, poiché la relativa adozione consente, da un lato, di “cristallizzare” il patrimonio del debitore, rendendolo insensibile alle iniziative esecutive di terzi, e, dall'altro, consente al debitore di condurre le trattative senza doversi preoccupare delle attività di “disturbo” eventualmente poste in essere da parte di soggetti terzi, interessati ad ottenere il particolare soddisfacimento delle proprie ragioni di credito.

Con la conferma delle misure richieste, si chiede inoltre, ai sensi dell'art. 20, comma 2, CCI, la conferma della sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento prevista dall'art. 20 comma 1, avendo la Società dichiarato, con l'istanza di nomina dell'esperto, che dalla pubblicazione della istanza medesima e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non trovano applicazione nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 -*ter* del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

## **VII. Ulteriori misure cautelari**

### **(A) Sospensione delle rate dei contratti di leasing**

La Società dà atto di avere in essere i contratti di leasing specificamente indicati *sub doc. 18* con le società (i) Alba Leasing s.p.a, (ii) Banca Ifis Spa (iii) Banco Di Desio (iv) BCC Lease Spa (v) Biella Leasing Spa (vi) BNP Paribas Lease Group Sa (vii) BPCE Lease Succursale Italia (viii) Cabel Leasing Spa (ix) CNH Industrial Capital Europe (x) CNH Industrial Financial Serv. (xi) Credem leasing Spa (xii) Credit Agricole Leasing It Srl (xiii) Daimler Truck Financial Services Italia (xiv) DLL International Bvfraer Leasing (xv) ICCREA Banca impresa Spa (xvi) Intesa Sanpaolo Spa (xvii) Mediocredito Italiano Spa (xviii) Mps Leasing & Factoring Spa (xix) Paccar Financial Italia Srl (xx) Privata

Leasing Spa (xxi) RCI Banque S.A. (xxii) Scania Finance Italy Spa (xxiii) Sella Leasing Spa (xxiv) Sg Leasing Spa (xxv) Toyota Financial Services (xxvi) volkswagen Financial Services (xxvii) Vfs Servizi Finanziari S.P.A., (xxviii) Unicredit Leasing Spa.

La permanenza dei contratti di leasing (ferma l'esigenza di deflottizzare al fine di ricondurre i relativi oneri in termini di maggiore efficienza e sostenibilità) è condizione essenziale per la prosecuzione dell'attività d'impresa, e dunque per la continuità, dalla quale dipende la capacità della società di far fronte a tutte le proprie obbligazioni (in misura che ad oggi si assume integrale, come già sopra evidenziato).

La necessità di onorare i sopra menzionati contratti di leasing, onde impedirne la risoluzione, comporta nondimeno per la società oneri che sono attualmente pari a euro 1.700.000,00 (importo medio al mese), assai elevati rispetto alle attuali effettive possibilità della società, avuto riguardo al circolante e alle ulteriori spese correnti (e in primo luogo per il personale) che la stessa è chiamata a sostenere.

In tale prospettiva, peraltro, la società ha già anticipato di essere intenzionata a porre in essere una massiccia deflottizzazione avente a oggetto mezzi attualmente non necessari, onde ridurre l'indebitamento finanziario verso le società di leasing di circa 14,8 milioni di euro tra 2022 e 2023 (riduzione degli oneri mensili per leasing stimata da novembre 2022 per un importo medio mensile pari a 557 mila euro).

Per quanto sopra, è interesse della Società richiedere che codesto ill.mo Tribunale voglia disporre la sospensione temporanea dell'obbligo di pagamento dei canoni relativi ai contratti di leasing elencati nel **doc. 18**, per capitale e interessi.

Si ritiene sussistente la proporzionalità tra i benefici apportati dalla sopra detta misura cautelare e i sacrifici che la stessa può determinare per le società di leasing: trattasi infatti di misura solo provvisoria (di "sospensione"), volta a

consentire il regolare svolgimento dei negoziati anche con le società di leasing e per la sola durata degli stessi; è peraltro evidente che nella denegata e davvero non creduta ipotesi di esito negativo delle trattative, le Società di leasing resteranno creditrici, senza nocumento alcuno, per l'intero importo delle rate sospese e non pagate, le quali saranno immediatamente esigibili per il loro intero ammontare alla scadenza della misura cautelare concessa. La concessione di tale misura consentirà inoltre alla società, pendenti le trattative, di dar corso con serenità ai pagamenti correnti, senza temere per la continuità aziendale. Si consideri, ancora, che essendo le Società di leasing proprietarie dei beni concessi in locazione finanziaria, il rischio per loro è ancora più contenuto.

#### **(B) Rapporti Bancari: divieto di compensazione**

La Società dà atto di avere in essere con gli istituti di credito i rapporti di anticipazione fatture e anticipazione contratti di cui all'Allegato sub **doc. 19**.

Rispetto ai rapporti di anticipazione fatture e anticipazione contratti che la Società ha in essere, risultano altresì importi di fidi accordati e non utilizzati (e dunque utilizzabili) in favore della Società.

Nondimeno, attesa l'esistenza di alcuni insoluti, la Società è soggetta al concreto rischio che eventuali nuove anticipazioni siano portate dai relativi istituti di credito a estinzione della propria posizione creditoria. È peraltro evidente che tale eventualità costituirebbe un rilevante ostacolo alla regolare attività di impresa della Società, alla quale resterebbe precluso l'accesso alla liquidità derivante dagli affidamenti (necessaria, tra l'altro, per dar regolare corso al pagamento degli stipendi). La facoltà delle Banche di estinguere per compensazione i propri crediti esistenti alla data di deposito dell'istanza, altererebbe inoltre la situazione debitoria di Gorent a danno di tutti gli altri creditori della Società.

La Società intende dunque chiedere che sia disposto il divieto per gli istituti di credito indicati nell'allegato **doc. 19** di estinguere la propria posizione

creditoria esistente alla data odierna per effetto dell'esecuzione di nuove operazioni di anticipazione e, più in generale, per effetto di compensazione se non in accordo con la Società, fermo il divieto di risolvere, revocare, anticipare la scadenza, e modificare in senso peggiorativo gli affidamenti esistenti.

**(C) Piani di rientro: richiesta di sospensione della rateizzazione**

La Società dà atto di avere concordato, con alcuni dei propri creditori, i piani di rientro dei relativi crediti meglio indicati nell'allegato sub **doc. 20**.

La permanenza dell'efficacia delle rateizzazioni previste dai piani di rientro, tuttavia, determina un evidente alterazione della *par condicio creditorum* atteso che, da una parte, la Società sarebbe facoltizzata a non pagare i creditori con i quali non è stato pattuito alcun piano di rientro mentre, da altra parte, la medesima Società si troverebbe costretta a rientrare progressivamente dei debiti pregressi oggetto dei piani di rientro, al fine di non perdere il beneficio del termine ivi pattuito.

Per tale motivo, la Società è a richiedere che codesto ill.mo Tribunale voglia disporre la sospensione temporanea dell'obbligo di pagamento delle rate dei piani di rientro elencati nel **doc. 20**.

Si ritiene sussistente la proporzionalità tra i benefici apportati dalla sopra detta misura cautelare e i sacrifici che la stessa può determinare per i creditori: al pari di quanto già esposto sopra pin relazione alla richiesta sospensione delle rate dei leasing, trattasi infatti di misura solo provvisoria (di "sospensione"), volta a consentire il regolare svolgimento dei negoziati con tutti i creditori e per la sola durata degli stessi; è peraltro evidente che nella denegata e davvero non creduta ipotesi di esito negativo delle trattative, i creditori avranno diritto a ricevere, senza nocimento alcuno, l'intero importo dei propri crediti.

**(D) Officine: richiesta di sospensione del diritto di ritenzione**

A causa della propria situazione di difficoltà, Gorent non è stata in grado di far fronte con regolarità al pagamento delle officine incaricate per la manutenzione

e riparazione dei veicoli della flotta. In ragione di quanto sopra, le officine di cui all'allegato sub **doc. 21** stanno ritenendo in autotutela alcuni veicoli di Gorent (riparati o da riparare) che si trovano presso di loro.

Tale circostanza costituisce un rilevante ostacolo alla realizzazione del piano e alla regolare gestione della Società, restando a quest'ultima precluso l'utilizzo di mezzi necessari per far fronte agli appalti già aggiudicati.

In ragione di quanto sopra, la Società chiede che codesto Ill.mo Tribunale voglia sospendere il diritto di ritenzione delle officine di cui all'allegato *sub* **doc. 21**, consentendo alla Gorent di rientrare nel possesso dei mezzi indicati nel medesimo allegato. Tale misura appare d'altro canto costituire un corollario delle misure protettive tipiche previste dal Codice della Crisi (di cui sopra si è chiesto la conferma), atteso tra l'altro il divieto – *ex* art. 18 CCI - di promozione di azioni esecutive e cautelari sui beni con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e, dunque la certa inibizione alla vendita consentita dall'art. 2756, u.c., c.c., cui la ritenzione è direttamente funzionale. È peraltro evidente l'ampia accezione contemplata dal richiamato art. 18 CCI, che importa all'interno delle categorie protette tutti i beni ed i diritti in forza dei quali viene esercitata l'attività di impresa (finanche di terzi), proprio al fine di garantire la regolare operatività. Sarebbe peraltro incoerente con il sistema consentire ai creditori di esercitare il diritto di ritenzione per crediti che la Società è temporaneamente facoltizzata a non pagare.

La richiesta misura cautelare non può inoltre ledere i creditori che ne sono destinatari, atteso il privilegio sui beni oggi ritenuti, in ogni caso riconosciuto in loro favore dall'art. 2756 c.c.

#### **VIII. La notifica della fissazione di udienza**

Considerato l'alto numero di creditori potenzialmente interessati dalle sopra ricordate misure protettive, si chiede che il Tribunale disponga, *ex* art. 151



c.p.c., che il decreto di fissazione udienza di cui all'art. 19, comma 3, CCI, venga notificato:

- (i) tramite PEC (o, ove non disponibile, agli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata la titolarità della singola casella) a: i primi dieci creditori della società (per ammontare); ai creditori che hanno promosso azioni avverso la Società meglio indicati al successivo paragrafo IX; alle controparti contrattuali dei contratti meglio indicati al Paragrafo VI, sub (vi), da (vi.i) a (vi.xx); nonché a tutti i soggetti indicati negli allegati **docc. 18, 19, 20, 21** avverso i quali sono richieste misure cautelari;
- (ii) quanto a tutti gli altri creditori, mediante le forme di pubblicità che il Tribunale riterrà all'uopo idonee e adeguate, anche eventualmente mediante pubblicazione sul sito internet della società <https://www.gorent.it/>

**IX. Procedure concorsuali / azioni esecutive e/o cautelari e/o in ogni caso azioni promosse avverso la Società**

Si segnala al Tribunale che la dichiarazione resa dall'imprenditore ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera d), CCI, depositata unitamente all'istanza di nomina dell'esperto, è vera e aggiornata alla data odierna, e che pertanto, alla data odierna:

- (i) non sono pendenti nei confronti della Società ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza;
- (ii) la Società non ha presentato ricorso per l'accesso ad alcuno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui all'art. 40 d.lgs. 14/2019, neppure nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1) lettera a), tra cui concordato preventivo, concordato in bianco, piano attestato di

risanamento, convenzione di moratoria, accordi di ristrutturazione dei debiti o accordi su crediti tributari e contributivi;

(iii) la Società non ha presentato istanza per l'ottenimento di misure cautelari e protettive *ex art. 54 CCI*.

Si segnala altresì che alla data odierna nei confronti di Gorent s.p.a. sono state promosse e/o disposte le seguenti azioni esecutive e/o cautelari e/o in ogni caso promosse le seguenti iniziative:

- MM Sprint S.r.l. per un credito di importo pari ad € 19.851,40 a tutela del quale è stato emesso decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo notificato in data 28 luglio 2022; oltre a ciò, per un credito di importo pari ad € 35.703,30 a tutela del quale è stato emesso decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo notificato in data 2 settembre 2022 unitamente ad atto di precetto. Tra le parti è stato raggiunto un accordo transattivo sottoscritto in data 20 settembre 2022
- Pretto S.r.l. per un credito di importo pari ad € 12.316,15 a tutela del quale è stato emesso decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo notificato in data 13 agosto 2022, oggetto di opposizione da parte di Gorent S.p.A.
- Cesario Service S.r.l., per un credito di importo pari ad € 70.942,77 a tutela del quale è stato emesso decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo notificato in data 23 agosto 2022, oggetto di opposizione da parte di Gorent S.p.A.
- Campanile Service S.r.l. per un credito di importo pari ad € 16.119,38 a tutela del quale è stato emesso decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo notificato in data 5 settembre 2022,
- Nuova Autosar per un credito di importo pari ad € 21.073,00 a tutela del quale è stato emesso decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo notificato in data 21 settembre 2022

- Eurodiesel Parma S.p.A. per un credito di importo pari ad € 5.315,58 a tutela del quale è stato emesso decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo notificato in data 29 settembre 2022
- Viasat S.p.A. per un credito di importo pari ad € 370.885,94 a tutela del quale è stato emesso decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo notificato in data 30 settembre 2022 unitamente ad atto di precetto
- Iannaccone Officina per un credito di importo pari ad € 121.807,77 a tutela del quale è stato emesso decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo notificato in data 4 ottobre 2022
- A.M.S. S.p.A. (Attrezzature Meccaniche Speciali) per un credito di importo pari ad € 10.365,97 a tutela del quale è stato emesso decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo notificato in data 10 ottobre 2022
- Truck Center S.r.l. per un credito di importo pari ad € 28.846,93 a tutela del quale è stato emesso decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo notificato in data 13 ottobre 2022
- Italcamion di Ligorio Salvatore per un credito di importo pari ad € 19.014,99 a tutela del quale è stato emesso decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo notificato in data 17 ottobre 2022
- Officina Meccanica Cannone per un credito di importo pari ad € 9.023,12 a tutela del quale è stato emesso decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo notificato in data 18 ottobre 2022.

\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato, Gorent s.p.a., come sopra rappresentata e difesa

**CHIEDE**

a codesto Ill.mo Tribunale di voler, previa fissazione dell'udienza nel termine perentorio di cui all'art. 19, comma 3, CCI, sentite le parti e chiamato l'esperto a esprimere il proprio parere, concedere e/o confermare le misure protettive descritte in narrativa per tutti i creditori di Gorent s.p.a. (esclusi naturalmente i diritti di credito dei lavoratori) per un tempo di 120 giorni, ovvero per il diverso lasso di tempo ritenuto di giustizia, e in particolare di voler:

- (a)** disporre il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore (e salvo, sempre, il dissenso dell'Esperto ai sensi dell'art. 21 CCI);
- (b)** disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di Think Green s.p.a. e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;
- (c)** disporre il divieto di proporre o proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento;
- (d)** disporre il divieto di intimare il pagamento di somme;
- (e)** disporre il divieto di proporre e/o coltivare istanze di fallimento, inibire la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;
- (f)** disporre il divieto di unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto. Ciò avuto particolare ma non esclusivo riguardo a tutti i creditori finanziari e a tutte le società di leasing, in relazione ai rispettivi contratti bancari, finanziari e di locazione finanziaria, nonché alle controparti dei contratti funzionali all'esercizio dell'attività di Gorent come indicati in parte narrativa;

(g) disporre la sospensione delle rate dei contratti di leasing indicati nell'allegato **doc. 18**;

(h) disporre il divieto per gli istituti di credito indicati nell'allegato **doc. 19** di estinguere la propria posizione creditoria esistente alla data odierna per effetto dell'esecuzione di nuove operazioni di anticipazione e, più in generale, per effetto di compensazione se non in accordo con l'imprenditore, fermo il divieto di risolvere, revocare, anticipare la scadenza, e modificare in senso peggiorativo gli affidamenti esistenti.;

(i) disporre la sospensione delle rate dei piani di rientro indicati nell'allegato **doc. 20**;

(j) disporre la sospensione del diritto di ritenzione per le officine indicate nell'allegato **doc. 21**;

(k) per effetto di tutto quanto sopra, confermare e disporre che, dalla pubblicazione della istanza di nomina dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non troveranno applicazione nei loro confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 -*ter* del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile;

(l) disporre, ex art. 151 c.p.c., che il decreto di fissazione udienza di cui all'art. 19, comma 3, CCI, venga notificato:

- tramite PEC (o, ove non disponibile, agli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata la titolarità della singola casella) a: i primi dieci creditori della società (per ammontare); ai creditori che hanno promosso azioni avverso la Società meglio indicati al paragrafo IX; alle controparti contrattuali dei contratti meglio indicati al Paragrafo VI, sub (vi), da (vi.i) a (vi.xx); nonché a tutti i soggetti indicati

negli allegati **docc. 18, 19, 20, 21** avverso i quali sono richieste misure cautelari;

- quanto a tutti gli altri creditori, mediante le forme di pubblicità che il Tribunale riterrà all'uopo idonee e adeguate, anche eventualmente mediante pubblicazione sul sito internet della società <https://www.gorent.it/>

\* \*\*

Unitamente al presente ricorso si deposita quanto prescritto dagli artt. 17, 19, 20, 25 CCI.

## **DOCUMENTI**

**A)** Procura

**B)** Ricevuta di deposito dell'istanza di composizione

- doc. 1** Comunicazione CCIAA Firenze di accettazione dell'esperto;
- doc. 2** Bilancio 2021;
- doc. 3** Bilancio 2020;
- doc. 4** Bilancio 2019;
- doc. 5** situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata al 31 agosto 2022;
- doc. 6** progetto di piano di risanamento e relazione sintetica sull'attività in concreto esercitata, recante altresì il piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che l'imprenditore adottare;
- doc. 7** elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia, dei primi dieci per ammontare, nonché dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta

elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;

- doc. 8** dichiarazione di cui all'art. 17, comma 3, sub lettera d), CCI;
- doc. 9** certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1;
- doc. 10** situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- doc. 11** certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1;
- doc. 12** estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia;
- doc. 13** dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;
- doc. 14** accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata;
- doc. 15** Istanza per l'applicazione delle misure protettive, depositata unitamente all'istanza di nomina dell'Esperto;
- doc. 16** dichiarazione di cui all'art. 20 CCI, depositata unitamente all'istanza di nomina dell'Esperto;
- doc. 17** comunicazione di pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio e dell'accettazione dell'esperto ex art. 18 D.Lgs. 14/2019, nonché della dichiarazione di applicazione del regime di sospensione ex art. 20 D.Lgs. 14/2019;
- doc. 18** elenco contratti di leasing;
- doc. 19** elenco rapporti bancari autoliquidanti;
- doc. 20** elenco piani di rientro;

- doc. 21** elenco mezzi oggetto di ritenzione;
- doc. 22** Think Green - progetto di piano di risanamento e relazione sintetica sull'attività;
- doc. 23** Relazione contenente informazioni analitiche sul Gruppo di cui all'art. 25, comma 3, CCI.

\*\*\*

Con osservanza,

Firenze, 21 ottobre 2022

Pof. Avv. Francesco D'Angelo

Avv. Eugenia Tognocchi